

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1982

che adotta un programma di ricerca e di sviluppo nel settore della scienza e della tecnica al servizio dello sviluppo (1983-1986)

(82/837/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che ai sensi dell'articolo 2 del trattato la Comunità ha in particolare il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e un'espansione continua ed equilibrata; che in base all'articolo 3 del trattato l'azione della Comunità ai fini enunciati all'articolo 2 importa fra l'altro l'incremento degli scambi e la prosecuzione in comune dello sforzo di sviluppo economico e sociale dei paesi in via di sviluppo;

considerando che la risoluzione adottata dal Consiglio nella riunione del 18 novembre 1980 sottolinea l'importanza dello sviluppo tanto delle capacità di ricerca, orientate in particolare verso la coltivazione dei prodotti alimentari dei paesi in via di sviluppo, quanto della complementarità tra le attività dei centri di ricerca esistenti nella Comunità e le azioni intraprese in questo settore dai paesi in via di sviluppo;

considerando che i paesi in via di sviluppo sono ormai consapevoli della funzione svolta dalla scienza e dalla tecnica nel processo di sviluppo economico e sociale e che questa consapevolezza ha dominato i dibattiti alla seconda Conferenza delle Nazioni Unite sulla scienza e la tecnologia per lo sviluppo (CNUSTS) e ha dato una profonda impronta all'accordo finale, detto «Programma d'azione di Vienna», raggiunto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

considerando che uno degli obiettivi principali del Programma d'azione di Vienna consiste in un notevole aumento dell'attività di ricerca dei paesi industrializzati dedicata a risolvere i problemi scientifici d'interesse prioritario per i paesi in via di sviluppo;

considerando che le azioni di ricerca e di sviluppo oggetto della presente decisione riguardano due

problemi particolarmente gravi e urgenti, l'alimentazione e la salute, che si ricollegano alle più importanti esigenze dei paesi in via di sviluppo;

considerando che è necessaria una maggiore collaborazione tra scienziati dei vari Stati membri e dei paesi in via di sviluppo per facilitare la complementarità delle ricerche e delle metodologie e l'accesso alle diverse reti di rapporti scientifici stabiliti dagli Stati membri con associati del terzo mondo;

considerando che è d'uopo facilitare l'introduzione della dimensione scientifica e tecnica nelle azioni di sviluppo sostenute dalla Comunità;

considerando che il Consiglio ha adottato il 14 gennaio 1974 una risoluzione concernente un primo programma d'azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia ⁽³⁾;

considerando che, dati l'oggetto e la specificità del presente programma eseguito nell'interesse dei paesi in via di sviluppo e in stretta collaborazione con essi, appare opportuno prevedere regole particolari per la diffusione delle conoscenze risultanti dall'esecuzione del presente programma;

considerando il parere espresso dal comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST);

considerando che il trattato non prevede i poteri di azione specifici necessari all'adozione della presente decisione e che occorre pertanto ricorrere all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

Un programma di ricerca e di sviluppo, come descritto in allegato, volto a sostenere e potenziare le attività scientifiche nel settore della scienza e della tecnica al servizio dello sviluppo a favore dei paesi in via di sviluppo è adottato a decorrere dal 1° gennaio 1983 per un periodo iniziale di quattro anni e con priorità chiaramente definite. Dopo un esame approfondito tale programma, così come il suo finanziamento, potrebbe essere prorogato.

⁽¹⁾ GU n. C 182 del 19. 7. 1982, pag. 80.

⁽²⁾ GU n. C 77 del 29. 3. 1982, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6.

Nell'ambito del programma gli organismi competenti situati nella Comunità oppure nei paesi in via di sviluppo possono sottoporre le loro proposte concernenti progetti di ricerca e sviluppo, appoggiate da raccomandazioni o richieste dei paesi in via di sviluppo, comprese proposte di cofinanziamento delle attività di ricerca intraprese da altre organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 2

L'importo che si ritiene necessario per l'esecuzione del programma ammonta a 40 milioni di ECU comprese le spese relative ad un organico di 9 agenti.

La ripartizione dei fondi è fornita a titolo indicativo nei punti 1 e 2 dell'allegato.

Articolo 3

La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma. Sono istituiti due comitati consultivi in materia di gestione del programma (CCMGP), uno per il sottoprogramma « Agricoltura tropicale » e uno per il sottoprogramma « Medicina, salute e alimentazione nelle zone tropicali ». Le funzioni e la composizione dei comitati sono definiti nella risoluzione del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativa ai comitati consultivi in materia di gestione dei programmi⁽¹⁾. Rappresentanti del comitato permanente della ricerca agricola, del comitato per la ricerca medica e del Centro tecnico della cooperazione agricola e rurale sono invitati a partecipare ai lavori di questi CCMGP. I rappresentanti dei paesi in via di sviluppo esperti per i rispettivi settori di ricerca sono abilitati a esprimere il loro parere in sede dei CCMGP e prendono parte all'esecuzione pratica delle singole parti del programma. Ai fini di un coordinamento ottimale fra Commissione, da una parte, e comitati consultivi, dall'altra, possono partecipare a tali riunioni anche rappresentanti di organizzazioni internazionali interessate.

Articolo 4

Durante il primo anno di esecuzione di questo programma, la Commissione, previo parere dei CCMGP, pubblica le richieste di proposte necessarie

per l'attuazione progressiva del programma stesso. Nel corso del secondo anno di esecuzione di questo programma, la Commissione, affiancata da specialisti competenti indipendenti provenienti in numero sufficiente anche dai paesi in via di sviluppo, lo esamina e presenta eventualmente delle appropriate proposte di modifica.

Articolo 5

La diffusione delle conoscenze applicabile al presente programma è assicurata alle condizioni seguenti :

1. le conoscenze e le invenzioni, brevettabili o meno, risultanti dall'esecuzione del programma sono di proprietà della Comunità, in nome della quale la Commissione ne assicura la protezione ;
2. per quanto riguarda le invenzioni, brevettabili o meno, che sono il risultato di ricerche o di lavori eseguiti nell'ambito di un contratto, il regime della proprietà e gli obblighi della Comunità e, se del caso, del contraente sono stabiliti caso per caso nel contratto stesso ;
3. la Commissione comunica le conoscenze e le invenzioni di cui essa ha il diritto di disporre agli Stati membri ed alle persone e imprese che esercitano nel territorio di uno Stato membro o in un paese in via di sviluppo un'attività di ricerca o di produzione tale da giustificare l'accesso a queste conoscenze. La Commissione deve altresì comunicare queste conoscenze soprattutto ai paesi in via di sviluppo, non solo a quelli con i quali la Comunità ha concluso accordi di associazione o di cooperazione e ai paesi in via di sviluppo non associati che fruiscono di aiuti finanziari e tecnici della Comunità, ma a tutti i paesi in via di sviluppo che ne hanno urgente necessità e che sono in grado di utilizzarle. Essa può egualmente subordinare questa comunicazione a condizioni che essa fissa.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. CHRISTENSEN

⁽¹⁾ GU n. C 192 dell'11. 8. 1977, pag. 1.

*ALLEGATO***AZIONE INDIRETTA****Programma di ricerca e di sviluppo nel settore della scienza e della tecnica al servizio dello sviluppo (1983-1986)**

Il programma comprende i seguenti sottoprogrammi :

1. AGRICOLTURA TROPICALE

Per questo sottoprogramma sono stati preventivati, in impegni di spesa, 30 milioni di ECU :

*Settore A***Miglioramento delle produzioni agricole**

- Colture per uso alimentare e industriale
- Produzione di proteine di origine animale
- Produzioni forestali

*Settore B***Temi orizzontali e valorizzazione dell'ambiente**

- Risorse e utilizzazione delle acque
- Difesa, consolidamento e riassetto dei suoli
- Protezione delle colture

*Settore C***Tecnologia post-raccolto**

- Conservazione dei prodotti
- Trasformazione dei prodotti

*Settore D***Formazione****2. MEDICINA, SALUTE E ALIMENTAZIONE NELLE ZONE TROPICALI**

Per questo sottoprogramma sono stati preventivati, in impegni di spesa, 10 milioni di ECU :

*Settore A***Medicina e salute**

- Malattie trasmissibili
- Salute della madre e del bambino
- Genetica
- Igiene dell'ambiente

*Settore B***Alimentazione***Settore C***Formazione**
